



CODICE DI COMPORTAMENTO DEI CANDIDATI
Approvato dal Collegio dei Garanti il 16 ottobre ed emesso il 17 ottobre 2012
(con la precisazione di cui all'art. 6 comma 3 in data 19 ottobre 2012)

Articolo 1
Ambito di applicazione

Il presente Codice disciplina il comportamento dei candidati nella campagna elettorale per le primarie della Coalizione di centro sinistra "Italia bene comune".

Articolo 2
Propaganda

1. 1. Le iniziative promosse ed organizzate dal Coordinamento devono essere ispirate al principio delle pari opportunità tra i candidati, anche tramite l'utilizzo delle reti di comunicazione nonché con ogni altro mezzo non espressamente vietato dal presente Codice.
2. Il Collegio dei Garanti e il Coordinamento per le primarie promuovono ogni iniziativa ritenuta opportuna al fine di pubblicizzare e rendere noto lo svolgimento delle primarie, nonché le relative modalità di partecipazione.
3. Il Collegio dei Garanti e il Coordinamento, in base alle loro competenze, vigilano sulla corretta applicazione del presente Codice di comportamento dei candidati.

Articolo 3
Candidati

1. Alla presentazione della candidatura ciascun/a candidato/a sottoscrive il presente Codice di autoregolamentazione, impegnandosi a rispettare le norme in esso contenute.
2. Ogni candidato/a è tenuto/a a svolgere la propria campagna elettorale con lealtà nei confronti degli altri candidati, pur dando vita ad un confronto aperto e intenso, mantenendo rapporti improntati al massimo reciproco rispetto. E' vietata ogni azione

che possa ledere la dignità degli altri candidati oltre che l'immagine della Coalizione di centro sinistra "Italia bene comune" .

3. Le iniziative e il confronto fra candidati devono essere volte a favorire la più ampia partecipazione dei/le cittadini/e alle primarie e la conoscenza della "Carta di intenti per l'Italia bene Comune".
4. Con la sottoscrizione del presente Codice ciascun/a candidato/a si impegna ad accettare il risultato delle primarie , a sostenere lealmente e incondizionatamente il/la candidato/a risultato/a vincente nella consultazione, a riconoscere come unica sede di ricorso e di giudizio il Collegio dei Garanti .

Articolo 4

Spese Candidati

1. Ai candidati è consentita la propaganda per pubblicizzare la propria candidatura entro il limite di euro duecentomila.
2. Ai fini della sobrietà della campagna elettorale e della riduzione dei costi della politica, è fatto divieto ai /le candidati/e e ai/le loro sostenitori/ci di ricorrere a qualsiasi forma di pubblicità a pagamento, come, ad esempio, spot su radio, televisioni, giornali e internet,medi e grandi formati di affissione
3. E' ammessa l'affissione in luoghi pubblici esclusivamente di manifesti, max 100x140 cm., o locandine, diretti a promuovere le iniziative dei singoli candidati purché negli spazi e con le modalità previste dalla normativa vigente.
4. I candidati si impegnano, inoltre, ad evitare forme di propaganda invasiva nel rispetto dell'ambiente e del decoro urbano.
5. E' ammessa la propaganda elettorale attraverso siti web o altri mezzi di comunicazione elettronica, ovvero la stampa di materiale informativo, nel rispetto della normativa generale applicabile.
6. Ai fini della trasparenza, è fatto obbligo a ciascun/a candidato/a di comunicare, a cadenza settimanale, al Collegio dei Garanti e di pubblicare on line, sul proprio sito, e a far pubblicare sul sito ufficiale delle primarie (www.primarietaliabenecomune.it), ogni contributo superiore a cinquecento euro, nonché di rendere disponibile al Collegio dei Garanti tutta la documentazione relativa alle entrate e alle spese per le primarie.
7. A partire dall'approvazione del presente Codice vige il divieto per tutti i candidati, di pubblicazione e/o diffusione dei sondaggi politici ed elettorali sull'esito delle primarie.
8. A tutti i mezzi di propaganda di cui al presente Codice si applicano i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato del Repubblica, nonché le disposizioni poste a tutela dei dati personali e della vita privata delle persone.

Articolo 5

Spesa e rendicontazione

1. I candidati e i loro comitati elettorali si impegnano a svolgere campagne elettorali con correttezza ed uso ponderato e contenuto delle risorse finanziate in modo trasparente e sempre accompagnate da un rendiconto finale, senza avvalersi per fini personali della pubblicità o comunicazioni istituzionali.

2. Le spese di propaganda elettorale direttamente riferibili al/la candidato/a, anche quelle sostenute con il contributo di sostenitori esterni o associazioni, sono computate, ai fini del limite di spesa, tra le spese del singolo candidato. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui al successivo comma e la relativa documentazione deve essere conservata a cura dell'interessato/a, o di un/a suo/a delegato/a, per almeno tre mesi successivi allo svolgimento delle primarie ai fini dell'effettuazione dei relativi controlli.
3. Nel rendiconto vanno riportati attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e i servizi provenienti da persone fisiche o giuridiche di valore superiore a cinquecento euro.
4. Vanno, inoltre, allegati gli estratti dei conti correnti bancari ed eventualmente postali utilizzati.
5. Il Coordinamento assicura la pubblicità delle dichiarazioni, anche mediante pubblicazione sulla rete web, garantendo comunque modalità che ne consentano la consultazione a chiunque ne faccia richiesta.

Articolo 6

Esposti per violazione del Codice e del Regolamento per le primarie

1. Il Coordinamento e il Collegio dei garanti vigilano, per quanto di loro rispettiva competenza, sul corretto svolgimento della campagna elettorale nonché sul rispetto del presente Codice.
2. Ciascun candidato/a alle Primarie, ciascun/a elettore/ce, sotto la propria personale responsabilità, può presentare, in prima istanza, un esposto al Coordinamento in relazione a presunte violazioni del presente Codice. L'esposto deve essere redatto per iscritto in modo quanto più possibile circostanziato, con allegata tutta la documentazione eventualmente ritenuta utile, al fine di comprovarne i contenuti.
3. Eventuali esposti o ricorsi al Coordinamento o al Collegio dei Garanti devono pervenire alla sede di "Italia bene comune" in Roma, via Tomacelli 146, cap 00186, ovvero per posta elettronica all'email: esposti@primarieitaliabenecomuni.it.

Articolo 7

Esame degli esposti e sanzioni

1. Il Coordinamento, una volta investito dell'esposto di violazione valuta se invitare, anche per vie brevi, i soggetti interessati a rendere note, anche oralmente, eventuali osservazioni o a produrre la documentazione ritenuta utile. Una volta acquisite tutte le informazioni considerate opportune, e comunque entro quarantotto ore dal ricevimento dell'esposto, si pronuncia sullo stesso.
2. Il Coordinamento accertata la violazione, deve prescrivere agli interessati le misure ritenute necessarie al fine di far cessare il comportamento scorretto e di ristabilire la parità di condizioni fra i candidati, eventualmente prescrivendo comportamenti riparatori a favore dei soggetti danneggiati o dei partiti della Coalizione di centro sinistra "Italia bene comune", nel caso ne venga lesa l'immagine.
3. Nel formulare le prescrizioni di cui al precedente comma, il Coordinamento fissa altresì il termine per l'adozione delle misure medesime e, in caso di mancata adozione delle

misure impartite, può chiedere al Collegio dei garanti, che i candidati ai quali è attribuibile la violazione siano esclusi dalle primarie.

4. Avverso le pronunce del Coordinamento è ammesso, entro quarantotto ore, ricorso al Collegio dei Garanti che si pronuncia, in modo inappellabile, entro le successive 48 ore.
5. La violazione del presente Codice, con particolare riferimento agli artt. 4, 5 e 6, da parte di ciascun candidato, può comportare l'esclusione dalle primarie da parte del Collegio dei Garanti.